

STATUTO DI KONSUMER ITALIA
APPROVATO
DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI
(ROMA, 10 Aprile 2015)

INDICE

SEZIONE PRIMA.....	4
NORME GENERALI.....	4
TITOLO I	4
DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, SCOPI E ATTIVITÀ	4
ARTICOLO 1. DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA	4
ARTICOLO 2. SCOPI.....	4
ARTICOLO 3. ATTIVITÀ.....	5
TITOLO II	7
IL RAPPORTO ASSOCIAТИVO.....	7
ARTICOLO 4. ADESIONE.....	7
ARTICOLO 5. CATEGORIE DI ASSOCIATI.....	7
ARTICOLO 6. DIRITTI E DOVERI	8
ARTICOLO 7. CESSAZIONE, ESCLUSIONE O SOSPENSIONE	9
SEZIONE SECONDA.....	10
LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA	10
TITOLO I	10
L'ARTICOLAZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E IL LIVELLO NAZIONALE	10
ARTICOLO 8. L'ARTICOLAZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA.....	10
ARTICOLO 9. ORGANI NAZIONALI.....	10
ARTICOLO 10. L'ASSEMBLEA NAZIONALE.....	10
ARTICOLO 11. IL PRESIDENTE	11
ARTICOLO 12. IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA.....	12
ARTICOLO 13. IL DIRETTORE GENERALE	13
ARTICOLO 14. COLLEGIO DEI REVISORI	14
ARTICOLO 15. IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI	14
ARTICOLO 16. IL CONSIGLIO GENERALE	14
TITOLO II	16
IL LIVELLO REGIONALE.....	16

ART. 17.	KONSUMER REGIONALE	16
ART. 18.	ORGANI DI KONSUMER REGIONALE.....	16
ART. 19.	L'ASSEMBLEA REGIONALE	16
ART. 20.	IL COMITATO DIRETTIVO REGIONALE.....	17
ART. 21.	IL PRESIDENTE REGIONALE.....	17
ART. 22.	IL TESORIERE REGIONALE	18
SEZIONE TERZA		19
LA COMPOSIZIONE E LE CARATTERISTICHE DEGLI ORGANI		19
ART. 23.	RAPPRESENTATIVITÀ, ROTAZIONE, SOSTITUZIONE.....	19
ART. 24.	INCOMPATIBILITÀ.....	19
ART. 25.	AUTONOMIA POLITICA.....	19
ART. 26	FORMAZIONE.....	20
SEZIONE QUARTA.....		20
IL PATRIMONIO, L'AUTONOMIA E L'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA		20
ART. 27.	PATRIMONIO	20
ART. 28.	GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA.....	21
ART. 29.	ESERCIZIO SOCIALE E RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO	21
ART. 30.	COMPENSI DEGLI ORGANI SOCIALI	21
ART. 31.	FINANZIAMENTO	21
ART. 32.	AUTONOMIA AMMINISTRATIVA E RESPONSABILITÀ	21
ART. 33.	GESTIONE STRAORDINARIA.....	22
SEZIONE QUINTA.....		23
LE NORME DISCIPLINARI, TRANSITORIE E FINALI.....		23
ART. 34 .	RISPETTO DELLO STATUTO	23
ART. 35.	PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI	23
ART. 36.	CLAUSOLA COMPROMISSORIA.....	23
ART. 37.	SCIOLIMENTO.....	23
ART. 38.	NORME TRANSITORIE	24
ART. 39.	NORME FINALI	24

SEZIONE PRIMA

NORME GENERALI

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, SCOPI E ATTIVITÀ

ARTICOLO 1. DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

Konsumer Italia è un'associazione di consumatori ed utenti, nonché di promozione sociale e senza fini di lucro.

L'Associazione ha sede legale in Roma, alla via Vincenzo Cesati, 148.

La sede potrà essere trasferita, sempre nell'ambito del territorio italiano, senza l'obbligo di modificare il presente Statuto.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo quanto previsto del presente Statuto in caso di scioglimento.

ARTICOLO 2. SCOPI

Konsumer Italia ha come scopo la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti, nonché della salute e dell'ambiente nel senso più ampio del termine, opera in conformità a tutte le normative dell'Unione Europea e si ispira, in particolare, ai contenuti del Codice del Consumo e a tutte le normative regionali, nazionali ed internazionali, relative alla tutela dei cittadini, della salute e dell'ambiente.

Konsumer Italia si propone, nell'ambito dello scopo sopra descritto, i seguenti e più specifici obiettivi:

a. tutelare i diritti (I) alla sicurezza ed alla qualità dei prodotti e dei servizi, (II) ad un'informazione adeguata e ad una pubblicità corretta, (III) alla trasparenza ed equità dei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi, anche finanziari, bancari ed assicurativi, (IV) al risparmio, (V) all'educazione e all'uso del denaro per prevenire il fenomeno del sovra-indebitamento e dell'usura, (VI) all'erogazione dei servizi pubblici secondo *standard* di qualità ed efficienza, (VII) alla corretta applicazione delle procedure amministrative di competenza degli enti pubblici e privati, (VIII) all'informazione ed alla formazione dei consumatori, (IX) all'educazione al consumo responsabile, critico e solidale, eco-compatibile, e per un uso razionale dell'energia, (X) alla salvaguardia della salute e dell'ambiente;

b. promuovere in Italia, in Europa e nel mondo un ordinamento democratico fondato sui principi di libertà, uguaglianza, giustizia, pace, solidarietà e piena valorizzazione della persona, e privo di discriminazioni derivanti dall'età, dal sesso, dall'etnia, dalla lingua, dalla religione, dalle opinioni politiche, dalla provenienza, dalla professionalità, dalle diverse abilità e dalle condizioni personali, economiche e sociali di tutti i cittadini, quali consumatori ed utenti;

- c. organizzare tutti i consumatori ed utenti al fine della realizzazione del loro benessere sociale e per il continuo e progressivo miglioramento delle loro condizioni di vita, sociali, economiche e professionali, anche mediante lo sviluppo della personalità e la soddisfazione dei bisogni materiali, intellettuali ed etici, a livello sia individuale che collettivo;
- d. promuovere il coinvolgimento di tutti i consumatori ed utenti, in azioni volte a perseguire il miglioramento e lo sviluppo della legislazione in materia di consumerismo, nonché la realizzazione degli interessi collettivi ed individuali connessi, nella prospettiva di un costante progresso e di un'effettiva partecipazione alle relative scelte politiche ed economiche;
- e. intervenire attivamente in ogni contesto politico, sociale ed economico per contrastare le posizioni che, direttamente e/o indirettamente, ledono il ruolo e gli interessi di consumatori ed utenti;
- f. consolidare il ruolo, l'unità e la coscienza associativa di consumatori ed utenti, aderenti e non, anche rafforzandone la coesione sociale e l'integrazione civile tra i medesimi e le lavoratrici, i lavoratori, gli inoccupati e i disoccupati, i giovani e gli immigrati, contrastando il disagio sociale e l'emarginazione, e raccogliendone le istanze anche in relazione ai mutamenti politici, economici e sociali;
- g. favorire l'unità, la coesione e l'aggregazione delle associazioni dei consumatori a livello nazionale, europeo ed internazionale;
- h. favorire e promuovere iniziative di solidarietà, anche collaborando con altre organizzazioni in Italia e all'estero;
- i. perseguire la piena realizzazione degli obiettivi sottesi alle politiche di genere e delle pari opportunità, contrastando, anche a livello istituzionale, nella società, nel mondo del lavoro e nei sistemi di stato sociale, ogni forma di discriminazione delle donne e favorendone la presenza e il coinvolgimento nelle attività, nelle iniziative e nella vita sociale.

In questo contesto KonsumerItalia fa propri anche i contenuti della Costituzione della Repubblica Italiana, della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, della Carta Sociale Europea e della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali.

ARTICOLO 3. ATTIVITÀ

Konsumer Italia, al fine esclusivo del raggiungimento dei propri scopi, svolge le seguenti attività:

- a. organizza consumatori e utenti, rafforzando e realizzando su tutto il territorio un'adeguata struttura organizzativa, e ne promuove la partecipazione mediante azioni e negoziazioni, a livello territoriale, regionale, nazionale, europeo ed internazionale, tese ad affermare il ruolo, i diritti e gli interessi dei medesimi nel complessivo contesto politico, sociale ed economico in cui si svolge la loro esperienza di vita, nonché l'aggregazione e il progresso dei sistemi di stato sociale; a tal fine realizza e sviluppa iniziative e forme di tutela con riferimento ai settori di attività e contrasta ogni forma di emarginazione;

- b. favorisce e promuove l'adesione di tutti i consumatori e utenti alle suddette azioni ed iniziative, nonché alla struttura organizzativa, per rappresentarli anche nei confronti dei diversi interlocutori istituzionali;
- c. promuove la cultura associativa solidaristica fra consumatori ed utenti;
- d. favorisce la partecipazione democratica degli associati, realizzando momenti di studio, informazione, confronto, dibattito, sia all'interno che all'esterno dell'associazione;
- e. promuove e diffondono la cultura conciliativa, in tutti i settori, per la risoluzione delle controversie;
- f. promuovere l'informazione, la formazione e l'educazione al consumo responsabile, anche tramite la pubblicazione di riviste, agenzie di informazione, guide informative e, altresì, ricerche, studi, test, filmati, siti web, social network, sondaggi, osservatori, manifestazioni, convegni e corsi di formazione, in proprio o per conto e/o in collaborazione con soggetti pubblici o privati;
- g. tutela gli interessi economici e giuridici dei consumatori e degli utenti, garantendo la corretta applicazione delle procedure amministrative di competenza degli enti pubblici e/o privati;
- h. tutela gli interessi economici e giuridici dei consumatori e degli utenti ricorrendo agli strumenti della costituzione di parte civile nel processo penale e della costituzione nel processo civile e amministrativo;
- i. garantisce la sicurezza e la qualità dei prodotti e dei beni di consumo e la tutela della salute e dell'ambiente, attuando azioni di contrasto di ogni pratica contrattuale, commerciale ed economica scorretta ed abusiva;
- j. stabilisce rapporti di collaborazione, patti federativi e unioni con altre associazioni, organizzazioni e comitati di consumatori;
- k. contratta e svolge attività di concertazione con enti, associazioni, imprese, istituzioni pubbliche e private, su norme e principi che assicurino adeguate informazioni, trasparenza e controllo ai consumatori, per il miglioramento della qualità dei prodotti e dei servizi, promuovendo una corretta informazione anche commerciale e svolgendo azioni di contrasto volte all'eliminazione di forme di pubblicità ingannevole;
- l. promuove azioni contro ogni forma di inquinamento e per il controllo della qualità dei prodotti alimentari, a tutela della salute e della sicurezza;
- m. promuove la realizzazione: di osservatori per rilevare la qualità, i prezzi e le tariffe dei beni di consumo e dei servizi; di gruppi d'acquisto collettivi; di accordi e convenzioni che consentano concreti risparmi o altre convenienze per gli associati; di mobilitazioni dei consumatori-utenti e ogni altra azione utile ad affermare i loro interessi;
- n. previene il fenomeno dell'usura e del sovra-indebitamento tramite forme di tutela, prevenzione, assistenza ed informazione, attivando iniziative di solidarietà in favore degli usurati, anche attraverso l'utilizzo del fondo di cui all'art. 15 della legge 108/1996;

- o. promuove il rispetto del territorio e delle risorse naturali realizzando iniziative di educazione ecologica e ambientale, nonché di educazione alimentare;
- p. promuove la difesa e la tutela della salute, anche favorendo la costituzione di organismi di conciliazione paritetica tra associazioni dei Consumatori e organismi di rappresentanza dei medici e del personale sanitario;
- q. sottoscrivere accordi, protocolli d'intesa e patti associativi, con soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali, per la realizzazione di progetti ed iniziative comuni;
- r. promuove e realizza, direttamente o in collaborazione con strutture pubbliche e/o private, fondi per la tutela individuale e collettiva dei consumatori;
- s. promuove un consumo etico, responsabile, sostenibile e consapevole, attuando azioni di indirizzo sui consumi di prodotti e servizi, anche tramite analisi comparative in collaborazione con le Università e altri soggetti impegnati nella ricerca scientifica.

TITOLO II

IL RAPPORTO ASSOCIATIVO

ARTICOLO 4. ADESIONE

Possono aderire in qualità di associata Konsumer tutte le persone fisiche e giuridiche, che ne condividano gli scopi e che, nelle modalità stabilite dal Regolamento Nazionale, abbiano:

- presentato apposita richiesta sottoscritta (anche digitalmente) e dalla quale si evinca, in modo univoco, la volontà e l'acquisita consapevolezza dei diritti e dei doveri stabiliti dal presente Statuto;
- effettuato il versamento della quota associativa annua, non simbolica, con le modalità e pari all'ammontare definiti, anno per anno, dall'Assemblea dei delegati, anche alla luce delle normative vigenti in materia.

La richiesta di adesione si presenta al Consiglio di Presidenza, in via telematica o a mezzo istanza cartacea, tramite le modalità e le procedure più dettagliatamente descritte nel Regolamento Nazionale.

Il Consiglio di Presidenza decide inappellabilmente sulla richiesta di adesione, e in caso di accettazione rilascia la relativa tessera all'associato.

ARTICOLO 5. CATEGORIE DI ASSOCIATI

Gli associati si distinguono in:

- Fondatori, coloro che hanno costituito l'Associazione intervenendo all'atto costitutivo, e che ne fanno parte di diritto;
- Ordinari, coloro che aderiscono in quanto soggetti interessati alle conoscenze ed alle problematiche connesse al consumerismo.

ARTICOLO 6. DIRITTI E DOVERI

Tutti gli associati, consumatori ed utenti, in regola con il versamento delle quote associative concorrono alla definizione delle linee programmatiche di Konsumer Italia e, nelle modalità stabilite dal presente Statuto e dai Regolamenti, hanno il diritto di:

- a) partecipare alle Assemblee e/o ai Congressi di Konsumer Italia, anche in qualità di delegati delle Assemblee ai livelli inferiori della Struttura organizzativa;
- b) partecipare all'elettorato attivo e passivo, relativamente alla costituzione degli Organi di Konsumer Italia a tutti i livelli della Struttura organizzativa;
- c) partecipare al dibattito e all'elaborazione delle linee programmatiche di Konsumer Italia, anche mediante l'adozione delle delibere;
- d) essere designati a rappresentare Konsumer Italia presso enti terzi;
- e) ricevere le notizie che riguardino l'attività di Konsumer Italia ai vari livelli della Struttura organizzativa;
- f) manifestare liberamente e con tutti i mezzi democratici il proprio pensiero, anche in relazione all'operato degli Organi di Konsumer Italia;
- g) ricevere la Tessera di associato e usufruire dei servizi e dei vantaggi connessi all'adesione, considerando che i servizi forniti da Konsumer Italia sono gratuiti, salvo il contributo al rimborso delle spese specifiche sostenute per lo svolgimento del servizio stesso.
- h) prestare, nei limiti delle proprie possibilità, la propria opera per lo sviluppo dell'attività sociale;
- i) svolgere attività di volontariato esclusivamente a titolo personale, spontaneo e gratuito;
- j) versare spontaneamente, oltre alla quota associativa, quote liberali a titolo di donazione, senza che ciò costituisca un obbligo per esercizi successivi, né presupposto di maggiori o diversi diritti associativi (la quota associativa ed i contributi, a qualunque titolo versati, sono personali non rivalutabili ed intrasmissibili).

Tutti gli associati hanno il dovere di:

- a) versare regolarmente le quote associative nella misura fissata annualmente;
- b) contribuire al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) osservare il presente Statuto, i Regolamenti e le delibere adottate dagli Organi;
- d) non promuovere e/o partecipare ad altre organizzazioni e/o soggetti che abbiano finalità contrarie a quelle di Konsumer Italia ovvero che siano a questa contrapposti;
- e) astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli obiettivi e le regole di Konsumer Italia;
- f) comunicare l'eventuale impossibilità di ricevere le comunicazioni, compresa la convocazione alle Assemblee, tramite posta elettronica.

ARTICOLO 7. CESSAZIONE, ESCLUSIONE O SOSPENSIONE

L'associato, essendo espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita sociale, cessa di far parte di Konsumer Italia per decesso, recesso, esclusione. In nessun caso l'associato ha diritto alla restituzione della quota versata.

Ogni associato potrà recedere, in qualsiasi momento, da Konsumer Italia, previa apposita comunicazione, con le modalità e nei termini previsti dal Regolamento Nazionale.

L'associato può essere escluso quando:

- a. non osserva le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti e/o le deliberazioni regolarmente emesse dagli Organi sociali;
- b. in qualunque modo danneggi l'immagine e/o gli interessi degli altri soci e/o di Konsumer Italia;
- c. tenga in privato o in pubblico una condotta riprovevole (con azioni od omissioni, ad esempio, contrari alla morale pubblica o al buon costume);
- d. compia atti o fatti lesivi dell'onorabilità di Konsumer Italia e/o dei suoi Organi, ovvero atti o fatti che possono turbarne l'armonia o l'operosità;
- e. subisca un provvedimento che comporti la perdita dei diritti civili, l'interdizione, l'inabilitazione, ovvero una condanna penale passata in giudicato;
- f. sia dichiarato moroso per reiterato mancato pagamento della quota associativa, secondo la procedura prevista dal Regolamento Nazionale.

L'associato può essere sospeso a tempo indeterminato, in via cautelativa, quando sia sottoposto a procedimento penale, non dipendente da azioni a tutela dei consumatori, in relazione alla natura e/o alla particolare gravità del reato.

Le esclusioni e le sospensioni sono deliberate dal Consiglio di Presidenza, a maggioranza assoluta dei suoi componenti e con le modalità previste nel Regolamento Nazionale.

SEZIONE SECONDA

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

TITOLO I

L'ARTICOLAZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E IL LIVELLO NAZIONALE

ARTICOLO 8. L'ARTICOLAZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La Struttura organizzativa di Konsumer Italia, per rendere più efficace e capillare la propria presenza su tutto il territorio nazionale, si articola nei seguenti livelli:

- Nazionale;
- Regionale.

Le modalità tecniche e i requisiti di validità delle elezioni di tutti gli Organi statutari, sono dettagliatamente stabilite nel Regolamento Nazionale.

L'assemblea congressuale della totalità degli associati per l'elezione degli Organi, al fine di favorire e di garantire la rappresentanza democratica si svolge di norma ogni quattro anni in diversi ambiti territoriali:

1. adunanze dei soci al livello Regionale (Congressi Regionali) ed elezione democratica dei delegati al Assemblea Nazionale, in proporzione al numero di soci residenti nella Regione di competenza nel rispetto di criteri di assegnazione del numero di delegati stabiliti dal Regolamento Nazionale comunque in osservanza del principio di democraticità;
2. adunanze dei soci allivello Nazionale (Congresso Nazionale), cui partecipano tutti i delegati democraticamente eletti nelle adunanze regionali.

ARTICOLO 9. ORGANI NAZIONALI

Sono organi del livello Nazionale:

- l'Assemblea Nazionale;
- il Presidente;
- il Consiglio di Presidenza;
- il Collegio dei Sindaci;
- il Collegio dei Proibiviri;
- il Consiglio Generale.

ARTICOLO 10. L'ASSEMBLEA NAZIONALE

L'Assemblea Nazionale è composta da tutti i delegati eletti dalle Assemblee Regionali e definisce gli indirizzi di carattere generale di Konsumer Italia.

Il Presidente ne è membro di diritto.

L'Assemblea Nazionale è l'organo sovrano e ha i seguenti specifici compiti:

- esaminare il rendiconto morale, politico e finanziario di Konsumer Italia;
- deliberare sull'indirizzo politico e organizzativo, individuando e formulando le linee guida generali dell'attività associativa;
- eleggere i componenti di tutti gli organi sociali: il Consiglio di Presidenza, il Presidente, il Collegio dei Probiviri, il Collegio dei Revisori e il Consiglio Generale;
- deliberare, a maggioranza dei due terzi, le eventuali modifiche del presente Statuto, proposte dal Presidente e/o dai due terzi del Consiglio di Presidenza e/o da un terzo degli associati;
- esaminare ed approvare, su proposta del Presidente e del Consiglio di Presidenza, il rendiconto annuale economico e finanziario, consuntivo e preventivo;
- esaminare ed approvare, su proposta del Presidente e del Consiglio di Presidenza, il Regolamento Nazionale, lo Statuto Regionale, il Regolamento Regionale e i Regolamenti Interni (ad es. il Regolamento dei trattamenti economici e normativi);
- individuare ed approvare, su proposta del Presidente e del Consiglio di Presidenza, l'ammontare della quota associativa annuale;
- deliberare sui rapporti economici e normativi tra il livello Nazionale e il livello Regionale;
- deliberare l'eventuale gestione straordinaria del livello Regionale, nei casi previsti dal presente Statuto.

L'Assemblea Nazionale è eletta dalle Assemblee Regionali ogni quattro anni e in tali occasioni le adunanze sono denominate, rispettivamente, Congresso Nazionale e Congressi Regionali, ed è convocata dal Presidente, in via ordinaria:

- ogni quattro anni per il rinnovo degli Organi Nazionali;
- ogni anno per lo svolgimento degli altri compiti.

L'Assemblea Nazionale è altresì convocata, in via straordinaria, ossia qualora vi siano ragioni di particolare urgenza che dovranno essere motivate per iscritto, dal Presidente, dal Consiglio di Presidenza, da almeno un terzo dei suoi componenti e/o da almeno un terzo degli associati.

Le modalità di convocazione e di funzionamento sono contenute nel Regolamento Nazionale.

ARTICOLO 11. IL PRESIDENTE

Il Presidente, eletto dall'Assemblea Nazionale, è coadiuvato dal Consiglio di Presidenza e assume tutte le decisioni utili e necessarie all'adeguamento di Konsumer, attuando le decisioni dell'Assemblea Nazionale e del Consiglio di Presidenza.

In particolare il Presidente:

1. assicura la continuità della gestione di Konsumer Italia;

2. assicura la direzione quotidiana delle attività e realizza un rapporto sistematico con i livelli territoriali;
3. assume la responsabilità dei rapporti con i media e dell'ufficio stampa nazionale, ivi comprese le pubblicazioni associative e le comunicazioni;
4. convoca e presiede il Consiglio di Presidenza, l'Assemblea Nazionale e il Consiglio Generale.

Il Presidente rappresenta Konsumer Italia di fronte a terzi e in giudizio. In caso di impedimento o di assenza la rappresentanza può essere delegata ad uno dei componenti del Consiglio di Presidenza.

Nel caso in cui il Presidente venga per qualsiasi motivo a mancare, l'Assemblea Nazionale provvede tempestivamente alla sostituzione, scegliendo tra i propri componenti.

Il Presidente resta in carica, nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento Nazionale, sino alla celebrazione del successivo Congresso Nazionale e, comunque, sino all'elezione del nuovo Presidente da parte dell'Assemblea Nazionale.

ARTICOLO 12. IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Il Consiglio di Presidenza, eletto dall'Assemblea Nazionale, è formato da un numero di componenti compreso tra 5 e 11, e provvede alla ripartizione ed attribuzione al proprio interno degli incarichi operativi. I componenti del Consiglio di Presidenza coadiuvano il Presidente, negli ambiti settoriali decisi al loro interno.

Il Presidente ne è membro di diritto e il suo voto prevale in caso di parità.

Nel caso in cui alcuno dei componenti del Consiglio venga per qualsiasi motivo a mancare, l'Assemblea Nazionale provvede tempestivamente alla sostituzione, scegliendo tra i propri componenti.

Il Consiglio di Presidenza opera nel quadro degli orientamenti ed indirizzi decisi dall'Assemblea Nazionale, ne cura l'esecuzione delle delibere e, in particolare, ha i seguenti specifici compiti:

- a) predisporre il Regolamento Nazionale, lo Statuto Regionale, il Regolamento Regionale e i Regolamenti Interni (ad es. il Regolamento dei trattamenti economici e normativi), e le loro eventuali modifiche, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Nazionale;
- b) predisporre il rendiconto annuale economico e finanziario, consuntivo e preventivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Nazionale, e deliberarne le variazioni e la destinazione di nuove entrate;
- c) proporre l'ammontare delle quote associative annuali o periodiche, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Nazionale;
- d) istituire, se del caso, commissioni per l'attuazione dei programmi avvalendosi di collaborazioni tecniche e scientifiche, anche esterne a Konsumer Italia;
- e) deliberare sulle domande di ammissione dei nuovi associati, nonché sulla loro sospensione e/o esclusione, con le modalità descritte nel Regolamento Nazionale;
- f) nominare il Direttore Generale;

- g) definire e adottare un Codice Deontologico, rendendolo noto a tutti gli associati;
- h) provvedere all'organizzazione e al funzionamento dei servizi o dei comparti, coordinandone l'attività nei vari campi;
- i) curare le pubblicazioni;
- j) deliberare su tutte le questioni che hanno carattere d'urgenza.

Ogni componente del Consiglio di Presidenza ha il diritto di partecipare a qualsiasi Congresso o riunione degli Organi, a tutti i livelli della Struttura organizzativa e prendervi la parola.

I componenti del Consiglio di Presidenza restano in carica, nel rispetto di quanto stabilito dal presente Statuto, sino alla celebrazione del successivo Congresso Nazionale, e, comunque, sino all'elezione dei nuovi componenti da parte dello stesso.

Il Consiglio di Presidenza è convocato dal Presidente ovvero dalla maggioranza assoluta dei propri componenti.

Il Consiglio di Presidenza risponde collegialmente all'Assemblea Nazionale ovvero al Presidente in merito al proprio operato ed in particolare alla gestione del patrimonio finanziario di Konsumer Italia.

Il Consiglio di Presidenza resta in carica, nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento Nazionale, sino alla celebrazione del successivo Congresso Nazionale e, comunque, sino all'elezione del nuovo Consiglio di Presidenza da parte dell'Assemblea Nazionale.

Le modalità di convocazione e di funzionamento sono contenute nel Regolamento Nazionale.

ARTICOLO 13. IL DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Presidenza, su proposta del Presidente, ed ha il compito di:

1. coadiuvare ed assistere il Presidente ai fini dell'esecuzione delle delibere dell'Assemblea Nazionale e del Consiglio di Presidenza;
2. curare la segreteria del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Generale, alle cui riunioni partecipa, senza diritto di voto, proponendo anche le opportune iniziative, e in tale ambito cura la predisposizione dei verbali delle riunioni;
5. sovrintendere all'organizzazione ed al funzionamento di Konsumer Italia, nell'ambito degli indirizzi del Consiglio di Presidenza e del Presidente;
6. d'intesa con il Presidente, provvedere all'amministrazione ordinaria ovvero controllare la congruità delle spese rispetto alle disponibilità patrimoniali e finanziarie, garantire la regolarità nella redazione della contabilità e nella tenuta dei relativi libri obbligatori, e garantire, altresì, il corretto compimento degli adempimenti fiscali e contributivi e degli atti amministrativi.

Il Direttore Generale resta in carica, nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento Nazionale, sino alla celebrazione del successivo Congresso Nazionale e, comunque, sino alla nomina del nuovo Direttore Generale da parte Consiglio di Presidenza.

ARTICOLO 14. COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori è formato da tre componenti effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea Nazionale tra soggetti che non ricoprano cariche negli Organi Nazionali.

Il Collegio elegge al proprio interno il Presidente, che deve essere iscritto nel relativo registro pubblico.

Il Collegio controlla e verifica la regolarità nella redazione della contabilità e nella tenuta dei relativi libri obbligatori, e il corretto compimento degli adempimenti fiscali e contributivi e degli atti amministrativi, a tal fine riunendosi almeno ogni sei mesi, ovvero ogni volta lo ritenga necessario. Esso propone all'Assemblea Nazionale, al Presidente, al Consiglio di Presidenza e al Segretario, i miglioramenti che ritiene opportuni segnalando le eventuali carenze o disfunzioni.

Il Collegio redige annualmente e presenta all'Assemblea Nazionale la relazione sul proprio operato, a completamento della relazione finanziaria. Il Collegio presenta al Congresso Nazionale una relazione sulla propria attività nel periodo compreso fra un Congresso e l'altro.

I componenti del Collegio dei Revisori restano in carica, nel rispetto di quanto stabilito dal presente Statuto, sino alla celebrazione della successiva assemblea eletta dell'Assemblea Nazionale che procederà all'elezione dei nuovi componenti, secondo le modalità stabilite dal Regolamento Nazionale. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono contenute nel Regolamento stesso.

ARTICOLO 15. IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è formato da almeno cinque componenti effettivi e tre supplenti eletti dall'Assemblea Nazionale tra soggetti che non ricoprano cariche negli Organi Nazionali.

Il Collegio elegge al proprio interno il Presidente, il cui voto prevale in caso di parità.

Il Collegio dirime le controversie relative all'interpretazione e/o applicazione del presente Statuto e dei Regolamenti insorte tra gli associati, o tra essi e gli Organi e/o i componenti degli stessi, o tra i componenti medesimi, e giudica sui ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari comminati ai soci, ai sensi del presente Statuto.

I componenti del Collegio restano in carica, nel rispetto di quanto stabilito dal presente Statuto, sino alla celebrazione del successivo Congresso, che procederà all'elezione dei nuovi componenti, secondo le modalità stabilite dal Regolamento Nazionale.

Le modalità di convocazione e di funzionamento sono contenute nel Regolamento stesso.

ARTICOLO 16. IL CONSIGLIO GENERALE

Il Consiglio Generale è un organo consultivo che discute riguardo gli indirizzi politici e i programmi d'azione, e che può coadiuvare il Consiglio di Presidenza nell'attuazione delle linee guida dettate dall'Assemblea Nazionale.

È costituito da:

- i componenti del Consiglio di Presidenza;
- i Presidenti delle articolazioni Regionali;
- da 15 a 25 componenti eletti dall'Assemblea Nazionale, scelti al suo interno con le modalità stabilite nel Regolamento Nazionale;
- il Direttore Generale
- Il Consiglio di Presidenza può nominare fino a 5 ulteriori componenti

Il Consiglio Generale si riunisce anche tramite videoconferenze, ed è presieduto da un Presidente eletto al suo interno, che resta in carica fino alla celebrazione del successivo Congresso Nazionale, secondo le modalità previste dal Regolamento Nazionale.

Il Consiglio Generale è convocato in via ordinaria due volte l'anno, e in via straordinaria quando ritenuto necessario dal Presidente, dalla maggioranza del Consiglio di Presidenza, da almeno 7 Konsumer Regionali, o dal 10% degli associati.

Il Consiglio Generale resta in carica, nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento Nazionale, sino alla celebrazione del successivo Congresso Nazionale e, comunque, sino all'elezione del nuovo Consiglio Generale da parte dell'Assemblea Nazionale.

TITOLO II

IL LIVELLO REGIONALE

ART. 17. KONSUMER REGIONALE

KonsumerRegionale è il livello regionale della Struttura organizzativa di Konsumer Italia.

Konsumer Regionale, nel quadro degli indirizzi definiti dall'Assemblea Nazionale e delle linee strategiche decise e rese esecutive dal Consiglio di Presidenza, nonché nell'ambito del territorio regionale, cura e realizza l'unità organizzativa e politica degli associati, ne coordina le attività e promuove tutte le iniziative necessarie a realizzare gli obiettivi stabiliti e inerenti al territorio.

Konsumer Regionale, in particolare, è il livello della Struttura organizzativa in cui:

- a) si eleggono i delegati all'Assemblea Nazionale;
- b) si gestiscono i rapporti con l'Ente Regione e gli Enti locali;
- c) si studia ed elabora l'azione di difesa dei consumatori di carattere regionale;
- d) si verificano e gestiscono i flussi di informazione a livello territoriale;
- e) si svolgono compiti di coordinamento ed orientamento sulle politiche organizzative del territorio;
- f) si assumono responsabilità politiche e di gestione della formazione;
- g) si dirimono in prima istanza le controversie gestionali che dovessero insorgere all'interno del territorio;
- h) si designano i rappresentanti regionali nelle commissioni in cui partecipa Konsumer Italia.

Il Regolamento Nazionale elenca le Konsumer Regionali e ne stabilisce l'estensione territoriale.

Le Konsumer Regionali potranno istituire, se del caso, sedi territoriali provinciali e comunali.

ART. 18. ORGANI DI KONSUMER REGIONALE

Gli Organi di Konsumer Regionale sono:

- a) l'Assemblea Regionale;
- b) il Comitato direttivo Regionale;
- c) il Presidente Regionale;
- d) il Tesoriere Regionale.

ART. 19. L'ASSEMBLEA REGIONALE

L'Assemblea Regionale è formatadagli associati residenti sul territorio regionale, elegge i delegati all'Assemblea Nazionale e al proprio interno il Comitato Direttivo Regionale, e ratifica lo Statuto Regionale approvato dall'Assemblea Nazionale.

Il Presidente Regionale ne è membro di diritto.

L'Assemblea Regionale è convocata, invia ordinaria, dal Presidente Regionale ogni quattro anni.

L'Assemblea Regionale è altresì convocata, in via straordinaria, ossia qualora vi siano ragioni di particolare urgenza che dovranno essere motivate per iscritto, dal Presidente, dal Comitato Direttivo Regionale e/o da almeno un terzo degli associati del territorio regionale.

Le modalità di convocazione e di funzionamento sono contenute nel Regolamento Regionale.

ART. 20. IL COMITATO DIRETTIVO REGIONALE

Il Comitato Direttivo Regionale è formato da un numero di componenti compreso tra 3 e 5, e provvede alla ripartizione ed attribuzione al proprio interno degli incarichi operativi. I componenti del Comitato Direttivo Regionale coadiuvano il Presidente Regionale, negli ambiti settoriali decisi al loro interno.

Il Presidente Regionale ne è membro di diritto e il suo voto prevale in caso di parità.

Nel caso in cui alcuno dei componenti del Comitato Direttivo Regionale venga per qualsiasi motivo a mancare, l'Assemblea Regionale provvede tempestivamente alla sostituzione, scegliendo tra i propri componenti.

Il Comitato Direttivo Regionale opera nel quadro degli orientamenti ed indirizzi decisi dall'Assemblea Nazionale, dal Consiglio di Presidenza e dal Presidente, e, in particolare, ha i seguenti specifici compiti:

- a) eleggere al proprio interno, il Presidente Regionale e il Tesoriere Regionale;
- b) promuovere le esigenze generali degli associati;
- c) curare i rapporti con l'Ente Regione e gli Enti Locali, i loro consorzi, e gli enti e/o le società partecipati dagli stessi nel territorio di sua competenza;
- d) provvedere all'azione di propaganda e di proselitismo;
- e) curare la gestione amministrativa a livello regionale;
- f) deliberare a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, l'adozione del Regolamento Regionale, così come approvato dall'Assemblea Nazionale, cui è demandata, nel rispetto del presente Statuto e del Regolamento Nazionale, la disciplina della composizione e del funzionamento degli Organi Regionali e di quant'altro utile per l'operatività nell'ambito della regione.

Il Comitato Direttivo Regionale è convocato, via ordinaria, dal Presidente Regionale.

Il Comitato Direttivo Regionale è altresì convocato, in via straordinaria, ossia qualora vi siano ragioni di particolare urgenza che dovranno essere motivate per iscritto, dal Presidente Regionale e/o da almeno un terzo degli associati del territorio regionale.

Le modalità di convocazione e di funzionamento sono contenute nel Regolamento Regionale.

Il Comitato Direttivo Regionale resta in carica, nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento Regionale, sino alla celebrazione del successivo Congresso Nazionale e, comunque, sino all'elezione del nuovo **4** Comitato Direttivo Regionale da parte dell'Assemblea Regionale.

ART. 21. IL PRESIDENTE REGIONALE

Il Presidente Regionale, eletto dall'Assemblea Regionale, dirige Konsumer Regionale in stretto raccordo con il Comitato Direttivo Regionale e sotto il coordinamento del Presidente e del Consiglio di Presidenza.

Il Presidente Regionale:

1. assicura la continuità della gestione di Konsumer Regionale;
2. assicura la direzione quotidiana delle attività e realizza un rapporto sistematico con il livello nazionale;
3. convoca e presiede l'Assemblea Regionale e il Comitato Direttivo Regionale;
4. ha la rappresentanza legale di Konsumer Regionale.

Nel caso in cui il Presidente Regionale venga per qualsiasi motivo a mancare, l'Assemblea Regionale provvede tempestivamente alla sostituzione, scegliendo tra i propri componenti.

Il Presidente Regionale resta in carica, nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento Regionale, sino alla celebrazione del successivo Congresso Nazionale e, comunque, sino all'elezione del nuovo Presidente Regionale da parte dell'Assemblea Regionale.

ART. 22. IL TESORIERE REGIONALE

Il Tesoriere Regionale, eletto dall'Assemblea Regionale, ha il compito di controllare la congruità delle spese rispetto alle disponibilità patrimoniali e finanziarie, garantire la regolarità nella redazione della contabilità e nella tenuta dei relativi libri obbligatori, e garantire, altresì, il corretto compimento degli adempimenti fiscali e contributivi e degli atti amministrativi.

Nel caso in cui il Tesoriere Regionale venga per qualsiasi motivo a mancare l'Assemblea Regionale provvede tempestivamente alla sostituzione, scegliendo tra i propri componenti.

Il Tesoriere Regionale resta in carica, nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento Regionale, sino alla celebrazione del successivo Congresso Nazionale e, comunque, sino all'elezione del nuovo Tesoriere da parte dell'Assemblea Regionale.

SEZIONE TERZA

LA COMPOSIZIONE E LE CARATTERISTICHE DEGLI ORGANI

ART. 23. RAPPRESENTATIVITÀ, ROTAZIONE, SOSTITUZIONE

Gli incarichi negli Organi ad ogni livello della Struttura organizzativa sono elettivi, salvo i casi di partecipazione di diritto previsti dal presente Statuto, possono essere ricoperti dagli associati di Konsumer Italia.

Nella composizione degli Organi si deve puntare a realizzare un'equilibrata presenza di rappresentanti dei diversi territori e delle diverse esperienze e provenienze, inoltre si deve realizzare un ragionevole equilibrio nella rappresentanza di genere.

È fatto divieto a chiunque di ricoprire la stessa carica all'interno degli Organi per più di tre mandati congressuali.

Il Regolamento Nazionale e i Regolamenti Regionali devono prevedere norme di decadenza dagli incarichi negli Organi a seguito di assenze non giustificate alle riunioni. Nel caso in cui alcuno dei componenti degli Organi dei Konsumer Regionali venga per qualsiasi motivo a mancare, i rispettivi Organi provvedono alla sostituzione. Qualsiasi variazione nella composizione degli Organi dovrà essere tempestivamente portata a conoscenza degli Organi dei superiori livelli della Struttura organizzativa.

ART. 24. INCOMPATIBILITÀ

Il Regolamento Nazionale, al fine di assicurare la più ampia rappresentanza dei soci ed una migliore funzionalità degli Organi, stabilisce i casi di incompatibilità, tenendo conto che la carica ricoperta negli Organi stessi è, in linea di massima, da considerarsi incompatibile con le cariche e gli incarichi:

- a) conferiti in rappresentanza o, comunque, a tutela di Pubbliche Amministrazioni o di soggetti privati che operano in ambito sociale, nei confronti dei quali Konsumer Italia eserciti la sua azione rivendicativa e negoziale riguardo a questioni di rilevante interesse generale, salvo che tali incarichi siano conferiti in rappresentanza e/o su designazione di Konsumer Italia;
- b) di natura dirigenziale nelle organizzazioni e nei partiti politici.

Il Regolamento Nazionale stabilisce, altresì, i casi di incompatibilità tra le cariche ricoperte negli Organi e/o quelle ricoperte nelle articolazioni operative.

ART. 25. AUTONOMIA POLITICA

Per garantirne l'autonomia secondo quanto previsto dal presente Statuto, non è ammessa la costituzione all'interno di Konsumer Italia di correnti derivate da partiti politici o da altri organismi estranei.

Gli Organi non possono avere sede presso partiti, movimenti o formazioni politiche di qualsiasi natura.

ART. 26 FORMAZIONE

Konsumer Italia considera la formazione un'esigenza fondamentale per il radicamento e lo sviluppo della cultura consumeristica e per la sua efficace azione nella società e, pertanto, anche al livello regionale si dovrà realizzare un sistema formativo adeguato a tale scopo, utilizzando anche i mezzi finanziari all'uopo destinati dagli Organi Nazionali e coordinando con questi l'azione formativa nel quadro dell'iniziativa complessiva su questo tema.

SEZIONE QUARTA

IL PATRIMONIO, L'AUTONOMIA E L'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

ART. 27. PATRIMONIO

Il patrimonio di Konsumer Italia è costituito da beni mobili ed immobili.

Konsumer Italiatrae le risorse economiche per lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali del consumerismo e dell'associazionismo di promozione sociale in genere.

Gli associati non possono chiedere la divisione del patrimonio, né pretendere in caso di recesso la restituzione di quanto versato.

ART. 28. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Il Consiglio di Presidenza stabilisce le modalità per le spese, gli impieghi di capitale e per la gestione economica e finanziaria del fondo comune, esclusivamente per fini statutari e con l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali previste dal presente Statuto.

ART. 29. ESERCIZIO SOCIALE E RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Presidenza sottopone all'Assemblea Nazionale il Rendiconto economico e finanziario consuntivo relativo all'anno precedente e il Rendiconto economico e finanziario preventivo. E' fatto divieto di distribuire ai soci, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione sia imposta dalla legge.

ART. 30. COMPENSI DEGLI ORGANI SOCIALI

Tutte le cariche sociali sono assunte e ricoperte a titolo gratuito.

I componenti degli organi sociali possono ricevere rimborsi per spese regolarmente documentate.

ART. 31. FINANZIAMENTO

Le Konsumer Regionali sono dotate, come e nelle modalità previste dal Regolamento Nazionale, delle risorse finanziarie necessarie al proprio funzionamento con una quota dei proventi derivanti dal versamento delle quote associative, secondo i criteri fissati dal Consiglio di Presidenza stesso e/o dal Regolamento Nazionale, e mediante contributi di altro tipo disposti dal Consiglio di Presidenza per la realizzazione di specifici progetti e/o in ragione di situazioni di particolare difficoltà finanziaria.

ART. 32. AUTONOMIA AMMINISTRATIVA E RESPONSABILITÀ

Le Konsumer Regionali sono amministrativamente autonome e rispondono direttamente delle obbligazioni in qualsiasi modo assunte.

Konsumer Italia di fronte a terzi ed in giudizio risponde unicamente delle obbligazioni assunte dal Presidente su mandato del Consiglio di Presidenza o dell'Assemblea Nazionale, e non risponde delle obbligazioni assunte a qualsiasi titolo e causa, direttamente o indirettamente, dalle Konsumer Regionali e da qualsiasi struttura e/o entità di ogni ordine e grado ad essa afferente e/o aderente o dalle persone che agiscono in loro nome e per conto.

A tutti i livelli della Struttura organizzativa la contabilità dovrà essere tenuta in modo efficiente e secondo criteri di chiarezza e trasparenza.

Ogni Konsumer regionale dovrà predisporre e sottoporre all'approvazione del Consiglio di Presidenza, entro il primo trimestre di ogni anno, il rendiconto consuntivo e il preventivo di spesa.

Il Consiglio di Presidenza può in qualsiasi momento disporre ispezioni per il controllo amministrativo degli Organi delle Konsumer Regionali.

ART. 33. GESTIONE STRAORDINARIA

L'Assemblea Nazionale, su proposta del Consiglio di Presidenza, laddove si verifichi uno dei seguenti casi, a maggioranza dei due terzi dei presenti, può procedere allo scioglimento degli Organi delle Konsumer Regionali:

- a) mancato rispetto del presente Statuto e/o dei Regolamenti;
- b) mancato o irregolare funzionamento degli Organi;
- c) compimento di gravi irregolarità amministrative o relative al tesseramento;
- d) compimento di atti contrari a quanto deliberato dagli Organi di Konsumer Italia, in grado di causare disorientamento e disgregazione, e in ogni caso di danneggiarne il prestigio.

Nei casi di cui al comma che precede, con la stessa maggioranza ivi prevista, l'Assemblea Nazionale nomina un Commissario che provvede all'ordinaria amministrazione per non più di sei mesi o, in casi eccezionali, di un anno. Entro tale periodo il Commissario provvederà a convocare il Congresso competente.

Analogamente a quanto previsto nei commi precedenti, i Comitati Direttivi Regionali possono procedere allo scioglimento delle Konsumerregionali di propria competenza, provvedendo altresì alla nomina di un Commissario che provvede all'ordinaria amministrazione sino al ripristino dell'operatività degli Organi ai sensi del presente Statuto.

SEZIONE QUINTA

LE NORME DISCIPLINARI, TRANSITORIE E FINALI

ART. 34 . RISPETTO DELLO STATUTO

Tutti gli associati che ricoprono cariche negli Organi di Konsumer Italia, a qualsiasi livello della Struttura organizzativa, sono tenuti al rispetto del presente Statuto, dei Regolamenti e delle delibere adottate dagli Organi stessi.

ART. 35. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Gli associati che ricoprono cariche negli Organi di Konsumer Italia, che non rispettino il presente Statuto, i Regolamenti e le delibere adottate dagli Organi, o che si rendano colpevoli di infrazione di natura morale o associativa, incorrono, a seconda della gravità della mancanza, nelle seguenti sanzioni:

- a) richiamo scritto;
- b) sospensione cautelativa fino a 30 giorni;
- c) sospensione da uno a sei mesi;
- d) destituzione dalla carica;
- e) espulsione.

Gli Organi competenti a comminare i provvedimenti disciplinari, con una maggioranza dei due terzi dei presenti, sono:

- i Comitati Direttivi Regionali verso tutti gli associati del territorio regionale, purché non ricoprono cariche negli Organi Nazionali;
- il Consiglio di Presidenza verso gli associati che ricoprono cariche negli Organi delle Konsumer Regionale e negli Organi Nazionali

Il destinatario del provvedimento disciplinare comminato ha facoltà di presentare ricorso in prima istanza al Collegio dei Probiviri.

ART. 36. CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Gli associati, prima di adire la giustizia ordinaria per tutte le controversie nei confronti degli Organi sociali e degli associati stessi, si impegnano a sottoporre la questione al Collegio dei Probiviri.

ART. 37. SCIOLGIMENTO

Lo scioglimento di Konsumer Italia può essere deliberato soltanto dall'Assemblea Nazionale a maggioranza dei tre quarti dei componenti.

Il Congresso Nazionale nominerà i liquidatori e il patrimonio residuo sarà devoluto in favore di altra associazione con finalità analoghe o comunque a fini di utilità sociale, e salvo diversa disposizione imposta

dalla legge.

ART. 38. NORME TRANSITORIE

In relazione a quanto disposto nel presente Statuto, sono fatti salvi i rapporti associativi in essere al 10 aprile 2015, data di approvazione del presente Statuto da parte dell'Assemblea Nazionale di Konsumer Italia.

ART. 39. NORME FINALI

Entro novanta giorni dall'approvazione del presente Statuto, il Consiglio di Presidenza provvede a deliberare l'adozione del Regolamento Nazionale di attuazione del presente Statuto e, nei novanta centottanta giorni successivi all'adozione del Regolamento Nazionale, i Comitati Direttivi Regionali provvedono all'adozione dei Regolamenti Regionali o all'adeguamento di quelli eventualmente già in uso.

Entro sei mesi dall'approvazione del presente Statuto, il Consiglio di Presidenza provvede ad effettuare la revisione di tutti gli atti di contenuto negoziale in essere stipulati con altri soggetti (quali, ad esempio, contratti, convenzioni e accordi di seconda affiliazione), al fine di effettuare le opportune valutazioni ed eventuali adeguamenti alla luce delle modifiche statutarie.